

Strumenti mediante il quale si realizza la cooperazione tra imprenditori.

Le forme di cooperazione derivano da accordi contrattuali che lasciano tendenzialmente intatta l'autonomia giuridica dei singoli imprenditori partecipanti. L'integrazione invece ha luogo attraverso legami partecipativi alla proprietà dell'impresa, come avviene con lo strumento dei gruppi di imprese che costituisce una forma di organizzazione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Dal punto di vista economico si realizza un'identità unitaria.

Il consorzio

È un contratto mediante il quale più imprenditori danno vita ad un'organizzazione per disciplinare lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. L'obiettivo dei consorziati risiede nella mutualità consortile, si vuole conseguire un vantaggio economico diretto che può essere appreso direttamente dagli imprenditori consorziati sotto forma di maggiore ricavo. La mutualità consortile si differenzia dalla mutualità propria delle società cooperative che offrono beni o servizi a condizioni migliori di quelle che si otterrebbe sul mercato o condizioni di lavoro che altrimenti i soci non potrebbero ottenere. Diverso è invece lo scopo lucrativo che consiste nel conseguimento di utili da ripartire tra i soci. Parliamo non solo di un lucro oggettivo inteso come differenza positiva tra ricavi e costi, ma anche soggettivo, ossia ripartizione degli utili tra quanti partecipano all'iniziativa. La finalità del consorzio è quella di prestare un servizio ai singoli consorziati. Il consorzio diviene uno strumento per la realizzazione di interesse che gli imprenditori consorziati non potrebbero realizzare individualmente. Questo risultato consiste in un risparmio di spesa o potenziamento dei ricavi degli imprenditori consorziati. Nel nostro ordinamento rilevano i consorzi fra imprenditori che sono consorzi volontari e in cui si contrappongono ai consorzi obbligatori nonché a quelli coattivi che sono direttamente costituiti mediante provvedimenti normativi. La nozione di consorzio abbraccia due distinti fenomeni: quella secondo cui l'organizzazione comune è dettata per la disciplina delle singole imprese; e il caso in cui il consorzio è creato per lo svolgimento di determinate fasi per le rispettive imprese. Il consorzio soprattutto quando ha ad oggetto la disciplina di produzione e scambio incide sull'economia nazionale e può essere valutato ai sensi della disciplina antitrust. Laddove con il contratto di consorzio si persegue l'obiettivo di regolare il dinamismo competitivo tra imprenditori, viene in considerazione la disciplina delle intese limitative della concorrenza di cui art.2 l. n. 287 del 1990 e art.101 t.fue. Il legislatore detta alcune disposizioni generali intese a disciplinare la costituzione del consorzio e i rapporti tra questo e gli imprenditori consorziati introducendo una distinzione tra consorzio con attività interna e consorzio con attività esterna, questi ultimi regolati dagli artt 2612 e 2615 bis. Il contratto di consorzio, essendo diretto ad incidere sull'attività economica dei contraenti, richiede, al momento della costituzione e durante il rapporto, il possesso in capo al contribuente della qualità di imprenditore della categoria propria interessata dal contratto. Un primo elemento importante è rappresentato dalla necessità del possesso della qualità di imprenditore in capo al contraente. Tuttavia la giurisprudenza tende a riconoscere la legittimazione a rappresentare al contratto di consorzio nella fase di organizzazione. Si tratta di uno di quei casi in cui già il compimento di atti di organizzazione viene ritenuto idoneo a denotare la destinazione ad un'attività di impresa così da giustificare il riconoscimento della legittimazione a partecipare al consorzio. La perdita della qualità di imprenditore comporta il venir meno dell'interesse di partecipazione al consorzio e vedere la partecipazione a quell'organizzazione consortile. Se si verifica l'esercizio di diritto di recesso, nonché facoltà di esclusione da parte degli altri imprenditori consorziati, ciò comporta la cessazione del rapporto con il singolo contraente. Il rapporto permane con gli altri consorziati in virtù dei principi generali in tema di rapporti

unilaterali. Il legislatore detta una serie di regole volte a salvaguardare l'azienda e consentire all'acquirente di entrare nel medesimo mercato servito dall'azienda stessa e così si spiega il subingresso dell'acquirente (Art 2558). L'art 2610 dispone che se sussiste una giusta causa, solo nel caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, gli altri consorziati possono deliberare entro un mese dal trasferimento l'esclusione dell'acquirente dal consorzio. Quindi solo per giusta causa e solo in caso di atto tra vivi si può escludere un acquirente. Il contratto di consorzio deve essere stipulato per iscritto sotto pena di nullità; deve contenere una serie di indicazioni presenti nel secondo comma dell'art 2603. Non tutti gli elementi sono necessari, ciò che è necessario è l'indicazione dell'oggetto del consorzio. Per la durata, se non è determinata dal contratto, si applicherà l'art 2602. Deve essere indicata la sede dell'ufficio eventualmente costituito, gli obblighi assunti e dei contributi dovuti dai consorziati. Per quanto riguarda le articolazioni e poteri degli organi consortili, essi sono rimessi alla volontà dei consorziati espressa nel contratto. Il legislatore però ci dice che se il contratto non dispone diversamente le deliberazioni relative all'oggetto del consorzio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Ciò ci dimostra che vi deve essere un organo deliberativo retto dal principio maggioritario. Le parti inoltre possono prevedere la presenza di un organo esecutivo composto dai soggetti preposti alla direzione del consorzio i quali rispondono verso gli imprenditori consorziati secondo le regole del mandato. Le modificazioni del contratto invece possono essere deliberato solo col consenso di tutti i consorziati. Trova applicazione la regola propria dei contratti e non il principio maggioritario che è destinato ad operare nell'ambito delle organizzazioni societarie, in particolar modo nella società di capitali. Le modificazioni del contratto di consorzio devono essere fatte per iscritto a pena di nullità. Il contratto di consorzio è un contratto aperto e il contratto stesso indicherà le condizioni per le ammissioni di nuovi consorziati, così come indica i casi di recesso ed esclusione. L'organizzazione consortile potrà applicare delle sanzioni laddove ciò sia previsto all'interno del contratto di consorzio. Il rapporto continua ad esistere con gli altri imprenditori consorziati e la quota dell'imprenditore escluso o recesso si accresce agli altri consorziati. Lo scioglimento del contratto di consorzio avviene per il decorso del tempo stabilito per la durata, per deliberazione dei consorziati che deve essere presa a norma dell'art.2606 quindi con voto favorevole della maggioranza dei consorziati (per giusta causa), oppure sarà necessario il voto unanime per il conseguimento dell'oggetto, impossibilità di conseguire e altre cause previste dal contratto. Il legislatore distingue tra consorzi con attività interna ed esterna. I

primi si limitano a regolare i rapporti intercorrenti tra i consorziati e sottoposti alle disposizioni di cui sezione prima, capo secondo; i consorzi del secondo tipo sono oggetto di uno specifico regime che concerne in particolare i profili della pubblicità, contabilità e responsabilità patrimoniale. I consorzi con attività esterna assumono la qualifica di imprenditori commerciali. Si ritiene che esse pongano in essere un'attività ausiliaria. Saranno esposti alla liquidazione giudiziale ex art.2059 codice della crisi. Laddove si tratta di consorzi tra imprenditori agricoli, ai contratti di consorzi si estende la qualifica di imprenditori agricoli. I consorzi non hanno personalità giuridica, ma hanno una distinta soggettività e godono di autonomia patrimoniale. I contributi dei consorziati e i beni acquistati con essi costituiscono il fondo consortile ex art.2614. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori dei consorziati non possono far valere il loro diritto sul fondo medesimo. Chiaro corollario dell'autonomia patrimoniale è il regime delle responsabilità per le obbligazioni in nome di terzi. I creditori possono rivaleggiare solo sul fondo consortile, ma se l'obbligazione è assunta dal consorzio per conto dei singoli consorziati il singolo consorziato sarà responsabile solidalmente con il fondo consortile

poiché le obbligazioni medesime esulano l'attività prima del consorzio. Questa responsabilità patrimoniale non costituisce una deroga al regime dell'autonomia patrimoniale ma mandato ex art.1705 del codice civile. Ai sensi dell'art.2615 bis, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio devono redigere la situazione patrimoniale. L'art.2615 ter prevede che le società possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602. È possibile perseguire lo scopo tipico del consorzio anche adottando uno dei tipi di società commerciali, ossia: la società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata. Non può essere utilizzato il tipo della società semplice destinata all'esercizio di attività non commerciale. Si pongono dei problemi circa la disciplina applicabile. Ancorato alla disposizione generale in tema di società sono previsti singoli codici organizzativi ossia regole intese a stabilire come porre in essere il programma per la realizzazione della società. Il nostro legislatore ha individuato la società non solo in funzione di uno scopo fine, ossia utile da ripartire tra i soci, ma anche in funzione dello scopo mezzo, ossia esercizio in nome di un'attività economica. Nel caso del consorzio non si ha esercizio di una nuova attività di impresa ma costituzione di una organizzazione comune per il conseguimento non di uno scopo ulteriore, ma interesse già proprio dei singoli imprenditori consorziati che si apprende alla sfera giuridica di ciascuno di essi. Ciò spiega una serie di difformità tra la disciplina delle società consortile e quella generale in tema di società. Il legislatore ha previsto solo relativamente alla trasformazione la possibilità di deliberarla a maggioranza.

Altra forma di cooperazione tra imprenditori è rappresentata dal contratto di rete. Con il contratto di rete gli imprenditori perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità produttiva sulla base di un programma comune di rete basandosi sulla cooperazione con altri imprenditori, scambio di informazioni, ecc. È stato introdotto con decreto legge n. 5 del 2009. La disciplina è in parte dettata dal legislatore e in parte dettata nella disciplina del consorzio. Laddove sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune si applicano le regole in tema di consorzio.

Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e associazioni temporanee di impresa:

Il primo è un soggetto di cooperazione transnazionale, unisce strumenti di origine comunitaria per favorire la cooperazione tra soggetti operanti su scala europea. Sul piano della fattispecie si caratterizza per il fatto di consentire la partecipazione degli imprenditori e degli operatori economici. Diversamente dal consorzio e il contratto di rete, a un gruppo europeo di interesse economico possono prendere parte anche i liberi professionisti, occorre che i soggetti appartengano a due stati membri dell'UE. Le sue caratteristiche sono:

1. Svolge una funzione ausiliaria rispetto all'attività;
2. Non persegue scopo di lucro;
3. Deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità;
4. Deve contenere una serie di elementi come la durata, che può essere anche indeterminata a differenza del consorzio che dura 10 anni e si costituisce con l'iscrizione nel registro dell'impresa che ha quindi efficacia costitutiva.

Con l'iscrizione il GEIE diviene autonomo soggetto di diritto. Il contratto deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che ha però efficacia meramente dichiarativa. Ampio spazio è dato all'autonomia statutaria. L'organo deliberativo assume le proprie decisioni a maggioranza o in determinati casi a unanimità. L'organico amministrativo con funzioni di gestione è competente per la gestione del GEIE, mentre la rappresentanza

spetta disgiuntamente a ciascun amministratore. Sono dettate norme in tema di contabilità. Il GEIE redige un bilancio annuale che deve essere approvato dall'organo deliberativo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. I profitti del GEIE spettano ai partecipanti non avendo scopo di lucro, questi stessi possono essere chiamati a coprire anche perdite. In mancanza di previsione, profitti e perdite si ripartiscono in parti uguali, non è richiesta l'istituzione di un fondo comune ciò perché il GEIE gode di autonomia patrimoniale e per le obbligazioni contratte in nome del GEIE rispondono solo gli imprenditori consorziati. Può accadere che sia costituito il fondo comune e in materia il regolamento 2021 n.85 prevede che i creditori possono agire nei confronti del fondo comune e, in mancanza di pagamento entro un congruo termine, anche nei confronti dei singoli consorziati .

Le associazioni temporanee di imprese sono caratterizzate dal permanere della distinta soggettività giuridica delle imprese partecipanti volte a consentire a più imprese di partecipare ad appalti pubblici. Vengono anche definite come contratti di joint venture grazie alla quale si dà maggior affidabilità nei confronti dell'appaltatore. La cooperazione è occasionale non crea una nuova organizzazione o impresa, ma si ha un contratto inteso a regolare diritti e obblighi dei partecipanti, la particolarità sta nel fatto che sebbene l'esecuzione del contratto sia effettuata congiuntamente ciascuna impresa mantiene una propria distinta individualità giuridica. Viene individuata un'impresa capogruppo alla quale viene conferito un mandato di regola irrevocabile a gestire i rapporti con la stazione appaltante. In caso di assoggettamento ad una delle figure mandanti la capofila potrà decidere se sostituirla con altro imprenditore che sia idoneo al capo o se eseguisse direttamente la porzione di opera loro affidata. L'appalto può essere scorporabile o non scorporabile. In questo ultimo caso si ha un raggruppamento di tipo orizzontale, nel primo caso se ne avrà uno verticale e ciascuna impresa sarà responsabile nei confronti dell'ente appaltante per le proprie competenze.